



Comune di Avigliana

Provincia di Torino

Regolamento

**per la gestione degli oggetti e beni
rinvenuti nel territorio comunale.**

Approvato dal Consiglio Comunale in data 17/10/2013 con deliberazione n. 65

REGOLAMENTO

per la gestione degli oggetti e beni rinvenuti nel territorio comunale



Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Ambito d’applicazione	pag. 2
Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti	pag. 2
Art. 4 – Pubblicità del ritrovamento	pag. 3
Art. 5 – Restituzione d’ufficio di documenti e beni	pag. 3
Art. 6 – Distruzione degli oggetti rinvenuti	pag. 4
Art. 7 – Procedure di restituzione dei beni al proprietario	pag. 4
Art. 8 – Oneri	pag. 5
Art. 9 – Premio al ritrovatore	pag. 5
Art. 10 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore	pag. 5
Art. 11 – Acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione comunale	pag. 6
Art. 12 – Disposizioni finali	pag. 6
Riferimenti Normativi	pag. 7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti rinvenuti nell'ambito del territorio comunale.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 del Codice Civile e dalle disposizioni ad esso correlate. Nell'ambito dell'Area Vigilanza è individuato l'ufficio "Oggetti Rinvenuti", con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Avigliana. Il responsabile dell'ufficio in argomento, cui competono le attività amministrative inerenti la gestione dei beni e oggetti rinvenuti, viene individuato con apposito provvedimento del Direttore d'Area.
3. L'ufficio preposto riceve e custodisce tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 2 – Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore;
 - alle cose mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel Codice della Strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
 - agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
 - ad eventuali armi, munizioni ed esplosivi la cui accettazione è di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso il Comando Polizia Locale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione dell'oggetto stesso, le circostanze del ritrovamento e le generalità del ritrovatore.
2. Gli oggetti consegnati all'ufficio sono registrati ed eventualmente fotografati, anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione ed il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine anonime, chiavi, indumenti usati.
3. Il Comune non risponde di eventuali irregolarità o danni che si siano verificati prima della consegna dei beni al Comune

4. I verbali delle operazioni concernenti le cose ritrovate e consegnate all'ufficio sono tenute in ordine progressivo a valenza annuale.
5. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
6. Qualora siano riscontrate sostanze ritenute pericolose o nocive, sono immediatamente informate le competenti autorità di polizia o sanitarie, ovvero, quando risulti opportuno, si provvede alla distruzione immediata dell'oggetto e del suo contenitore secondo le modalità indicate dagli uffici competenti.
7. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura deve avvenire a cura delle forze dell'ordine. Della procedura è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'agente incaricato, da allegare al verbale di consegna dell'oggetto.
8. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, ecc., saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto al servizio. La valuta straniera, quando trattasi di banconote che abbiano facile mercato, può essere cambiata in Euro.

Art. 4 – Pubblicità del ritrovamento

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio Informatico del Comune.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio Informatico ed al fine di garantirne la massima pubblicità, previa valutazione del responsabile del procedimento, si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del Comune.

Art. 5 – Restituzione d'ufficio di documenti e beni

1. Qualora trattasi di documenti, libretti o simili, si procederà nel seguente modo in relazione alla residenza dell'interessato:
 - a. Per i residenti nel Comune di Avigliana, dovrà essere data comunicazione del ritrovamento;
 - b. Per i residenti in altri Comuni italiani dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati al Sindaco del Comune di residenza;
 - c. Per i cittadini stranieri dovrà essere eseguita la spedizione dei documenti ritrovati ai relativi Consolati o Ambasciate o alla Questura del luogo di rilascio.
2. Nella comunicazione di cui al precedente punto 1. dovranno essere segnalati eventuali beni ritrovati (ad esempio borse), rimasti in deposito presso il Comune.
3. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di Conto Corrente, una tessera Bancomat, una carta di credito, un libretto di risparmio e simili, l'ufficio provvederà ad inviarli agli istituti finanziari emittenti. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di

identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.

4. Le targhe dei veicoli rinvenute e depositate presso il Comune dovranno essere inviate all'Ente competente.
5. La trasmissione dei documenti indicati nel presente articolo, dovrà avvenire a cura del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di ritrovamento.

Art. 6 – Distruzione degli oggetti rinvenuti

1. Le tessere o i documenti che non hanno funzione legale, identificativa o certificativi, nonché gli oggetti usati e privi di valore commerciale, sono distrutti redigendo apposito verbale, a cura dell'ufficio, nel termine di 90 giorni dall'avvenuto ritrovamento.
2. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile l'ufficio provvede, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione o alla consegna alle locali Associazioni di Volontariato, facendone annotazione sul registro. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, per motivi di igiene.

Art. 7 – Procedure di restituzione dei beni al proprietario

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, al suo legale rappresentante o a persona delegata al ritiro, munita di delega, firmata dal proprietario e corredata di fotocopia di valido documento d'identità del delegante.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del codice civile, ha l'obbligo di fornire all'ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.
3. Esperite le procedure di accertamento, l'ufficio redige verbale di restituzione contenente le generalità, il recapito e gli estremi del documento d'identità della persona che ritira il bene. Qualora sia stata sporta denuncia è fatto avviso all'interessato di dare comunicazione alle autorità competenti del ritrovamento e della restituzione.
4. In caso di decesso del proprietario l'ufficio provvede nei limiti dell'ordinaria diligenza, affinché gli oggetti siano riconsegnati ad un legittimato per legge o agli eredi, purché muniti di autocertificazione attestante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più d'uno, il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati.
5. Gli oggetti depositati o il loro prezzo non possono essere restituiti a minori o a persone che si trovino in manifesto stato d'incapacità, se non accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.
6. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti all'ufficio e al magazzino, né prendere visione di chiavi, foto, agende o altro senza l'autorizzazione degli addetti all'ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti ritrovati.

Art. 8 – Oneri

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, devono pagare ai sensi dell'art. 929 del codice civile, ultimo comma, una somma a titolo di rimborso delle spese occorse per il deposito nella misura stabilita dalle tariffe vigenti.
2. Le tariffe relative alle spese di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta comunale e sono aggiornate con cadenza periodica.
3. Nella somma da versare a titolo di rimborso spese, per gli oggetti sottoposti dall'ufficio a perizia, dovrà essere conteggiata, se dovuta, una somma pari alle spese sostenute per il perito estimatore.

Art. 9 – Premio al ritrovatore

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile, anche nel caso di titoli di credito al portatore o nominativi, ma circolanti come titoli al portatore.
2. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'ufficio il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto.
3. Della consegna del bene al proprietario, l'ufficio ne darà comunicazione al ritrovatore entro 30 (trenta) giorni dalla data di restituzione.
4. Il proprietario potrà rilasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'ufficio, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, informando di ciò con idonea dichiarazione il competente ufficio della Polizia Locale.
5. L'ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore.
6. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 10 – Acquisto della proprietà da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 4 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore. Lo stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.
2. In assenza di esplicita manifestazione di volontà di acquisire la proprietà del bene entro il medesimo termine, decadono i diritti del ritrovatore.
3. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese di cui al precedente art. 8.

4. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore, corredata di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del delegante.
5. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

Art. 11 – Acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato allorquando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del Codice Civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.
2. Gli oggetti così divenuti di proprietà del Comune, previa stima, saranno inventariati ed acquisiti al Patrimonio del Comune e potranno:
 - essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti all'uopo specializzati;
 - essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale;
 - essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.
3. I beni di valore saranno catalogati e posti in vendita almeno ogni tre anni, mentre le somme di denaro verranno versate presso la Tesoreria Comunale dal responsabile della gestione dei beni rinvenuti.
4. Il Responsabile del procedimento autorizza la distruzione degli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, ovvero che non è opportuno che vengano alienati.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. L'introduzione di nuove norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie, nelle materie oggetto del presente Regolamento, s'intende automaticamente recepita.

Riferimenti Normativi

Legislazione Nazionale

– **Art. 927 C.C. – cose ritrovate**

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo dove l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

– **Art. 928 C.C. – pubblicazione del ritrovamento**

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

– **Art. 929 C.C. – acquisto di proprietà della cosa ritrovata**

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

– **Art. 930 C.C. – premio dovuto al ritrovatore**

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5.16, il prezzo per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

– **Art. 6470 C.P. – appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito**

E' punito a querela della persona offesa, con reclusione fino a un anno, e con multa da € 30.00 a € 309.00, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate.